

SENTENZA N. 626/2024
del 12/11/2024

4_

CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 624/2023

All'udienza collegiale del giorno

12/11/2024 ore

10:10

PRESIDENTE Dr. PAPAIT MARIA LORENA**Giudice/Consigliere** Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TAITI NICOLETTA

Con l'assistenza del funzionario U.P.P.

Dott.ssa Silvia Dolfi

Chiamata la causa

Attore principale

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avv. FALLACI MARCO sostituito dall'Avv. Paola Forgione

Avv. FALSO FRANCESCO sostituito dall'Avv. Paola Forgione

Convenuto principale

LABRUZZO GIUSEPPE

Avv. LENZI SERENA

Avv. SCARTABELLI CHIARA presente

L'Avv. Forgione deposita sentenze di merito rese in sede di appello in giudizi del tutto analoghi a quello odierno.

Su richiesta della Corte, le parti precisano che il recupero rateale dell'indebito non è ancora iniziato; in ogni caso, l'Avv. Forgione aggiunge che, qualora la parte chiedesse di essere ammessa al rateizzo per la restituzione, l'istituto è in generale disponibile a trattare tale modalità. Per il resto, il prelievo del quinto sulla pensione è una delle modalità disciplinate anche dalle circolari interne sul recupero degli indebiti.

I procuratori si riportano ai propri atti.

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

LA CORTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

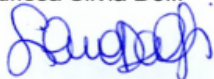
✕ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.20

Firenze, 12 novembre 2024

IL FUNZIONARIO U.P.P.

dr.ssa Silvia Dolfi



LA PRESIDENTE

dr.ssa Maria Lorena Papait





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

composta da:

dr. Maria Lorena Papait

Presidente

dr. Roberta Santoni Rugiu

Consigliera rel.

dr. Nicoletta Taiti

Consigliera

nella causa iscritta al n. 624 / 2023 RG

promossa da

INPS

avv. Francesco Falso, Marco Fallaci

appellante

contro

LABRUZZO GIUSEPPE

avv. Chiara Scartabelli, Serena Lenzi

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Pistoia quale giudice del lavoro, pubblicata in data 4 ottobre 2023

all'**udienza del 12 novembre 2024**, con lettura del dispositivo e di motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:

- Giuseppe Labruzzo aveva risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze della srl Samitex il 31 gennaio 2018 e quindi l'8 marzo 2028 aveva fatto domanda all'INPS per ottenere la NASPI
- la domanda era stata accolta, e la prestazione era stata liquidata con decorrenza dall'8 marzo 2018
- il 3 gennaio 2020 Labruzzo aveva chiesto la pensione di vecchiaia anticipata
- anche la domanda di pensione era stata accolta, con decorrenza dal 1° febbraio 2020 (rateo mensile di €1.969,14 lordi)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

- con lettera del 10 novembre 2020, l'INPS aveva comunicato a Labruzzo un indebito di €. 21.652 per i ratei di NASPI pagati fra l'8 marzo 2018 e il 19 gennaio 2020

- il ricorso amministrativo proposto da Labruzzo contro la ripetizione dell'indebito era respinto sul presupposto che la legge prevedeva la decadenza dalla NASPI a fronte del mero raggiungimento del requisito per la pensione e che, sulla base dei dati dell'estratto conto previdenziale, egli avrebbe potuto presentare tale domanda in tempo utile per accedere alla pensione con la prima decorrenza del 1° aprile 2017.

Labruzzo aveva convenuto l'INPS avanti al Tribunale di Pistoia, chiedendo di dichiarare illegittima la ripetizione di indebito poiché, al momento in cui aveva chiesto e ottenuto la NASPI, egli non era a conoscenza di poter invece accedere alla pensione già dall'anno 2017, né la circostanza gli era stata opposta dall'INPS che pur avrebbe dovuto rilevarla come motivo ostativo allo stesso trattamento di disoccupazione.

Il Tribunale, con la sentenza appellata, aveva accolto il ricorso dichiarando irripetibile l'indebito.

Come da pronunce n. 219/2018, n. 472/2021 e n. 34/2023 di questa Corte d'Appello, la decadenza dalla prestazione esigeva non solo il perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione, bensì che il lavoratore avesse proposto anche la domanda amministrativa per chiedere la medesima prestazione.

Infatti, la domanda determina la decorrenza del diritto alla pensione anticipata di anzianità, prestazione che il ricorrente avrebbe potuto percepire già dall'anno 2017. E allora, fra i requisiti della pensione previsti dalla norma come motivo di decadenza dalla NASPI doveva necessariamente includersi anche la domanda di pensione, senza la quale non decorreva il diritto. Peraltro, nemmeno l'INPS avrebbe dovuto liquidare la NASPI nell'anno 2018, poiché quando il privato l'aveva chiesta l'istituto disponeva già di tutti i dati necessari per ricostruire che già dall'anno 2017 egli avrebbe potuto accedere alla pensione. Del resto, se il ricorrente avesse saputo che poteva avere una pensione di €. 1.969,14 mensili nemmeno avrebbe chiesto la NASPI di inferiore importo (€. 850 mensili). In concreto, il ricorrente aveva invece chiesto la pensione di anzianità solo nel gennaio 2020 e l'aveva ottenuta con decorrenza dal successivo mese di febbraio: esclusa quindi ogni sovrapposizione, non era possibile interpretare la normativa nel senso che egli sarebbe decaduto dalla NASPI per il periodo precedente alla liquidazione della pensione.

L'INPS aveva appellato la sentenza con due motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto del ricorso della parte privata.

1) Ipotesi legale di decadenza dalla NASPI

Secondo l'istituto, il Tribunale aveva travisato la disciplina della decadenza di cui all'art. 2 L. 92/2012, la quale invece stabiliva in modo espresso:

- comma 40 lettera c) decadenza dalle prestazioni di disoccupazione al mero raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anche anticipato



- comma 41) che la medesima decadenza si realizzava nel momento in cui si verificava l'evento che la determinava, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si fosse continuato a percepire.

Quindi, la chiara l'intenzione del legislatore non era solo rendere incompatibili la prestazione di disoccupazione con la pensione di anzianità richiesta ed ottenuta (come previsto nel previgente regime normativo di cui al DL 148/1993 convertito in L. 236/1993), bensì anticipare la condizione di incompatibilità fra la stessa disoccupazione e la mera possibilità di richiedere ed ottenere tale pensione.

E la ratio era quella di evitare il pagamento di una prestazione pubblica di sostegno al reddito nei confronti di soggetti che – avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità – avrebbero dovuto attivarsi per ottenerla. La stessa ipotesi di decadenza era poi stata ribadita anche dall'art. 11 lettera b) D. Lgvo n. 22/2015, che di nuovo espressamente si riferiva al mero raggiungimento dei requisiti per la pensione, senza dare alcun rilievo alla liquidazione effettiva della relativa prestazione.

2) Buona Fede

L'istituto aggiungeva che all'INPS non poteva essere imputato alcun errore o difetto di comunicazione quanto alla esistenza dei requisiti per la pensione, ostativi della NASPI già nel momento in cui la domanda amministrativa di quest'ultima era stata accolta. Per contro, il recupero degli indebiti relativi a prestazioni pubbliche era doveroso da parte dell'istituto.

LABRUZZO GIUSEPPE si era costituito chiedendo di respingere l'appello, ed aveva ribadito che l'interpretazione del Tribunale, in linea con quella della Corte di Appello, era l'unica costituzionalmente legittima, perché altrimenti vi sarebbe stato un contrasto fra gli artt. 38, 2 e 3 Cost. e la legge ordinaria che prevedeva la decadenza dalla NASPI prima che la pensione fosse chiesta e liquidata (e ciò nonostante che la prima prestazione avesse importo minore della seconda, con conseguente risparmio della spesa pubblica).

§§§

Secondo il Collegio, l'appello è fondato e va accolto.

Le circostanze di fatto sono sostanzialmente pacifiche, nel senso che la prestazione NASPI (percepita per €. 21.652,60 fra marzo 2018 e gennaio 2020), non si era in alcun modo sovrapposta alla stessa pensione (liquidata da febbraio 2020).

Piuttosto l'INPS - ritenuto che la stessa NASPI fosse stata liquidata in modo indebito - aveva comunicato che avrebbe proceduto al suo recupero rateale sulla pensione dell'appellato, invocando l'ipotesi legale di decadenza poiché la stessa prestazione di disoccupazione era stata ottenuta in un momento nel quale in astratto la parte avrebbe già potuto proporre domanda di pensione di anzianità anticipata.

In tal senso, l'istituto aveva sostenuto che Labruzzo avrebbe potuto ricavare la conoscenza dei relativi presupposti anagrafici e contributivi già sulla base di un semplice estratto conto certificativo.

Del resto, accogliendo la domande di NASPI, l'INPS aveva liquidato la stessa prestazione nel 2018 senza rilevare che (come risultante dallo stesso estratto conto certificativo) egli sarebbe già stato fornito dei requisiti



anagrafici e contributivi per la pensione già dal 2017, e quindi senza comunicare che tale circostanza sarebbe stata di per sé preclusiva delle prestazioni di sostegno al reddito (come oggi invece argomenta in giudizio).

Ciò premesso, il nucleo controverso è in diritto.

Infatti, è decisivo interpretare la norma sulla decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito ASPI e NASPI, in particolare l'art 2 comma 40 L. 92/2012 che alla lettera c) menziona il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

Secondo l'INPS, l'espressione va intesa in senso letterale: l'incompatibilità non si riferirebbe alla coesistenza di due prestazioni, effettivamente richieste e percepite dall'interessato (disoccupazione/pensione), bensì al mero fatto che la disoccupazione sia richiesta e percepita in una situazione nella quale l'interessato già avrebbe potuto ottenere la pensione. In tal caso, le drastiche conseguenze della norma non servirebbero solo a sanzionare la contestuale indebita percezione di due prestazioni incompatibili bensì, ancora prima, a disincentivare le prestazioni di sostegno al reddito (onerose per la collettività) in tutti i casi nei quali gli stessi lavoratori disoccupati potrebbero già attivarsi per ottenere la pensione.

In precedenza, questa Corte (sentenze n. 219/2018 *Mariani* / INPS del 1° marzo 2018, n. 472/2021 *INPS* / *Rossi* del 10 giugno 2021, n. 27/2023 *INPS* / *Simoni* del 12 gennaio 2023, n. 34/2023 *INPS* / *Guerrini* del 17 gennaio 2023) aveva dissentito dalla ricostruzione dell'INPS, sostenendo una diversa interpretazione dell'art. 2 comma 40 L. 92/2012.

Tale norma, fra le ipotesi di decadenza della NASPI, alla lettera c) menziona il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato". Il precedente orientamento di questa Corte affermava che i medesimi requisiti non possono ritenersi perfezionati in assenza di una domanda destinata alla liquidazione della pensione di anzianità, che si aggiunga all'esistenza dei presupposti anagrafici e contributivi della medesima prestazione. La domanda amministrativa integra il diritto a pensione insieme alle altre condizioni previste per legge, di modo che la prestazione non può essere pretesa o liquidata d'ufficio in assenza della domanda. E mentre la pensione di vecchiaia consente di riscuotere gli arretrati fin dal momento in cui si erano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi, la pensione di anzianità non consente il riconoscimento di alcun arretrato, che quindi integra il requisito anche dal punto di vista della decorrenza del relativo diritto. Quindi, anche qualora si ritenesse la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito percepite fino al 2018, la pensione ottenuta dal Labruzzo conserverebbe la medesima decorrenza dal 2020. Di conseguenza, i periodi oggetto della ripetizione di indebito (marzo 2018/gennaio 2020) rimarrebbero sforniti di reddito da lavoro, ce di prestazione di sostegno al reddito e di pensione. In conclusione, secondo il precedente orientamento di questa Corte, la soluzione sostenuta dall'INPS si tradurrebbe in violazione dell'art. 38 Cost. poiché, in assenza di ogni effettiva incompatibilità fra prestazioni, renderebbe del tutto privi di tutela periodi non lavorati in modo involontario. E ciò pur in mancanza di una evidente ratio normativa di lasciare un soggetto disoccupato privo di prestazioni di sostegno al reddito e, nel contempo, di pensione. Sarebbe infatti irragionevole una interpretazione che finisse per negare la NASPI a persone che avrebbero titolo a percepirla, in quanto prive di

alcun reddito in condizione di disoccupazione involontaria, a fronte di un dato del tutto astratto (esistenza dei presupposti contributivi e di età per il pensionamento di anzianità). Né sarebbe chiara la ratio di risparmio di spesa che giustifichi la scelta del legislatore invocata dall'INPS, facendosi questione di prestazioni (l'indennità NASPI e la pensione di anzianità) comunque a carico del sistema di sicurezza sociale, la seconda anzi normalmente (e anche in questo caso) di importo maggiore. Va infine ribadito che l'istituto aveva effettivamente erogato la NASPI, quando, se la tesi sostenuta dall'ente in giudizio fosse stata fondata, avrebbe dovuto di necessità verificare l'esistenza dei presupposti del diritto a pensione e negarla, in base a tale fatto ostativo. Ma soprattutto, sempre secondo il precedente orientamento, era significativo il confronto tra la fattispecie prevista dalla lettera c) cit. con le altre ipotesi di decadenza dal diritto alla NASPI previste dalle medesime disposizioni, nelle quali si faceva sempre riferimento all'effettiva acquisizione da parte del titolare dell'indennità di un'altra fonte di reddito: perdita dello stato di disoccupazione, inizio di un'attività lavorativa, acquisizione dell'assegno ordinario di invalidità.

Tuttavia, in seguito, sulla questione controversa sono sopravvenute pronunce di legittimità di segno opposto (Cass. n. 11659/2024, n. 11965/2024 e n. 22877/2024), alle quali il Collegio ritiene di dare seguito.

Secondo tali nuove pronunce, in sintesi:

- è indebita la prestazione di disoccupazione pagata a colui che, nel contempo, abbia già i requisiti per chiedere ed ottenere la pensione di vecchiaia, o di anzianità (cd vecchiaia anticipata)
- è invece irrilevante che la pensione a cui il privato aveva diritto fosse, o meno, stata richiesta nel periodo nel quale la prestazione di disoccupazione era già in pagamento
- è irrilevante anche che la prestazione di disoccupazione avesse un importo inferiore alla pensione che il privato avrebbe potuto già ottenere nel periodo in cui percepiva la prima
- per espressa previsione normativa, la mera maturazione del diritto alla pensione esclude il diritto alla NASPI, come chiaramente stabilito dall'art. 11 comma 1 lettera d) D. Lgvo n. 22/2015
- nello stesso senso era già Cass. n. 2697/2018, in tema di indennità di mobilità, che aveva fatto valere il medesimo principio per cui il dato dirimente ai fini della decadenza dal diritto della prestazione di sostegno al reddito era la mera maturazione del diritto a pensione, e non la sua effettiva percezione di tale prestazione con la relativa decorrenza
- si tratta di norme conformi con l'interpretazione dell'art 38 Cost. secondo la quale la discrezionalità del legislatore si realizza bilanciando i contrapposti interessi delle parti private e pubbliche, per salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti tutelati da Costituzione, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.)
- in particolare, la discrezionalità del legislatore consente di rendere le prestazioni di disoccupazione una extrema ratio in favore di coloro che non possono avvalersi di alcuna pensione; ciò non solo per evitare l'arricchimento ingiustificato che deriverebbe dal sovrapporsi di prestazione e pensione, bensì ancora prima per garantire che le prestazioni di disoccupazione vengano corrisposte solo in caso di bisogno (ovvero quando



il privato non ha diritto alla pensione), dovendosi escludere che il privato possa esercitare una opzione fra due diritti nel contempo esistenti in suo favore, ovvero la indennità di disoccupazione e la pensione

- ai fini della decadenza è quindi irrilevante che la indennità di disoccupazione avesse un importo inferiore della pensione astrattamente ottenibile nel medesimo momento, e che quindi pagando la prima invece che la seconda l'INPS non avesse avuto alcun aggravio di spesa; come è irrilevante anche che, nel momento in cui aveva accolto la domanda di NASPI, l'istituto potesse disporre dei dati per ricostruire la esistenza dei requisiti anagrafici e contributivi del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dello stesso interessato

- piuttosto il sistema era ispirato ad un obiettivo diverso, e non arbitrario, secondo il quale le prestazioni di disoccupazione devono servire esclusivamente per soddisfare il bisogno di chi non può avere distinta protezione attraverso un reddito di lavoro o ad una pensione di vecchiaia o di anzianità, mentre ogni facoltà di opzione del lavoratore doveva essere esclusa non solo per esigenze di certezza dell'ordinamento previdenziale ma anche per la natura indisponibile degli interessi coinvolti

- dunque, non potevano prospettarsi dubbi di illegittimità costituzionale poiché il sistema così ricostruito non lasciava priva di tutela la posizione dei lavoratori disoccupati che potevano ottenere la relativa indennità solo se in via prioritaria non potevano ottenere piuttosto la pensione di vecchiaia o di anzianità; il sistema poggiava quindi su una graduazione delle tutele, e riservava a ciascuna un ambito autonomo circoscrivendo quindi l'operatività degli ammortizzatori sociali

- appurata la decadenza dalla NASPI quale prestazione previdenziale non pensionistica, il relativo indebito non aveva quindi natura né pensionistica né assistenziale, e quindi era ripetibile ai sensi dell'art. 2033 cc

- sullo stesso art. 2033 cc, la Corte Cost. n. 8/2023 aveva fatto riferimento a giurisprudenza CEDU in tema di affidamento incolpevole di chi abbia percepito una prestazione indebita quale limite alla sua integrale ripetibilità; di conseguenza, l'azione di recupero dell'indebito da parte del soggetto pubblico che aveva pagato assumeva carattere abusivo solo quando ledeva l'affidamento tutelabile del soggetto privato che aveva ricevuto il pagamento

- per valutare se tale carattere abusivo si fosse verificato dovevano essere esaminati i dati rilevanti del caso concreto, fra i quali il perdurare del pagamento nel tempo, l'importo delle somme indebite ripetute, le condizioni economiche e patrimoniali di chi aveva percepito l'indebito e doveva restituirlo, il relativo impatto dell'obbligo di restituzione sulle condizioni di vita che aveva percepito l'indebito, il comportamento complessivo delle parti

- ma neppure in caso della ripetizione cd abusiva si sarebbe giunto ad una irripetibilità integrale dell'indebito, poiché la tutela dell'affidamento legittimo in sé non poteva vanificarne la ripetizione, bensì temperarla consentendo ripetizione parziale o rateale

- fondamentalmente, si imponeva di rimodulare la restituzione nel tempo, secondo le indicazioni della stessa Corte Cost. n. 8/2023, quale espressione dei principi di gradualità e proporzione; in tal senso secondo Cass. n. 23419/2023, laddove le somme siano state percepite in condizione di affidamento, la richiesta di restituzione



deve essere conforme anch'essa a buona fede oggettiva, ovvero svolta con modalità tali da non incidere in modo significativo sulle esigenze di vita del debitore

- in concreto, è pacifico che il recupero dell'indebito non sia ancora iniziato, nemmeno sotto forma di trattenuta periodica su una quota della pensione, mentre anche nella udienza odierna di discussione l'INPS ha ribadito la generalizzata disponibilità dell'istituto a concordare con i debitori un piano rateale di restituzione anche di lunga durata

- in conclusione, appurato che l'appellato non aveva diritto alla liquidazione della NASPI, il cui indebito è ripetibile, e che in concreto la ripetizione nemmeno è stata ancora azionata e comunque potrebbe essere concordata in forma rateale, l'appello deve essere accolto e, riformata la sentenza appellata, il ricorso proposto per contestare l'indebito e la sua ripetizione deve essere respinto.

Spese di lite

Le spese di lite di entrambi i gradi devono essere compensate per intero fra le parti, considerando la estrema difficoltà di interpretazione della disciplina oggetto del giudizio, avvalorata altresì dall'orientamento in precedenza adottato anche da questa Corte d'Appello.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando,

in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e respinge il ricorso avanti al Tribunale di Pistoia proposto da Giuseppe Labruzzo nei confronti dell'INPS per contestare la ripetizione dell'indebito NASPI.

Compensa per intero le spese di lite di primo e di secondo grado fra le parti.

Firenze, 12 novembre 2024.

La Consigliera est.

dr. Roberta Santoni Rugiu



La Presidente

dr. Maria Lorena Papait

